



Regolamento Centro interdipartimentale di scienza e ingegneria dei materiali

[D.R. n.1358/2014 del 5 dicembre 2014 - Emanazione](#)

Articolo 1

Denominazione del Centro e afferenze

1. Il Centro interdipartimentale di scienza e ingegneria dei materiali (nel seguito indicato come Centro), è stato istituito con D.R. n. 27046 del 25 07 2013. Il Centro interdipartimentale di scienza e ingegneria dei materiali intende proseguire e ampliare le attività già svolte dal disattivato precedente Centro interdipartimentale di ingegneria dei materiali.
2. Il Centro si configura quale "centro interdipartimentale di ricerca, di formazione e di servizio (tipo misto) "costituito e regolato in base all'art. 39, commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo e nell'osservanza della disciplina di cui al Regolamento generale di Ateneo.
3. Aderiscono al Centro i Dipartimenti elencati nell'Allegato 1. Eventuali modifiche all'Allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.
4. Possono afferire al Centro tutti i docenti interessati alle attività del Centro con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Eventuali adesioni di altri dipartimenti dell'Ateneo nonché eventuali collaborazioni con altre università, enti di ricerca (che abbiano stipulato convenzioni), come pure collaborazioni con studenti di dottorato, borsisti, contrattisti o assegnisti di ricerca dell'Università di Pisa, di studiosi di rilevante statura scientifica di cui all'art. 6, di rappresentanti di enti pubblici e privati, sono regolate dai successivi artt. 7 e 11.
6. Nell'ipotesi di assenza ingiustificata da parte di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui avviene l'afferenza e calcolata ogni due anni, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, delibera la decadenza dell'afferente e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Articolo 2

Sede del Centro

1. La sede del Centro è costituita dai locali eventualmente messi a disposizione dai dipartimenti afferenti. Ai soli fini gestionali ed amministrativi, il Centro ha sede presso il dipartimento di afferenza del Direttore del Centro stesso.

Articolo 3

Finalità del Centro

1. Il Centro si propone il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. promuovere, integrare, sviluppare e coordinare attività di ricerca, formative e di servizio di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicino su progetti e programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, nello studio e/o progettazione e/o sviluppo di nuovi materiali per

- applicazioni strutturali, materiali funzionali, materiali per l'energia, materiali naturali, e biomateriali per il settore biomedico;
- b. svolgere attività didattica di supporto, di avviamento e di formazione alla ricerca nell'ambito della Scienza e Ingegneria dei Materiali, quali ad esempio i settori ICT, Tribologia, Geomateriali, Biomedico e dell'Energia, Aerospazio, Meccanica, Chimica, Civile;
 - c. offrire ai ricercatori e ai docenti dell'Università di Pisa la disponibilità di strumentazione scientifica per la ricerca sperimentale e la didattica nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali, come pure il supporto tecnico e scientifico per il loro utilizzo e sviluppo, istituendo una rete di laboratori già esistenti, organizzata in modo da garantire un'efficiente fruizione degli stessi;
 - d. individuare, acquisire o progettare e sviluppare "grandi strumentazioni" di interesse comune alla maggior parte possibile dei ricercatori afferenti al Centro;
 - e. concorrere all'organizzazione di corsi di aggiornamento post-laurea, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro;
 - f. promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli enti, le imprese e le associazioni interessate alle finalità del Centro e ai servizi che il Centro stesso può offrire.

Articolo 4 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro Interdipartimentale:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta.

Articolo 5 Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa vigente di Ateneo in materia. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. La funzione del Direttore del Centro non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno presenti nel Consiglio. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al Centro. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il Decano suddetto subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e nei trenta giorni successivi provvede a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.
5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il Decano provvede a indire nuove elezioni.
6. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri: il Decano dei professori, un docente e il Responsabile amministrativo del Centro o eventuali supplenti. Gli

elettori possono esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio redige il verbale, indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.

7. Il Direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno di votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.

8. In caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere presentate ai componenti del Consiglio del Centro e contestualmente comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.

Articolo 6 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta e cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei relativi verbali;
- b. predispone il programma annuale delle attività, con previsione dei relativi costi e ricavi, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e provvede alla successiva trasmissione ai dipartimenti aderenti;
- c. adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
- d. propone al Consiglio del Centro il coinvolgimento di studiosi di rilevante statura scientifica per eventuali collaborazioni, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti. Gli studiosi chiamati a collaborare possono partecipare al Consiglio come esperti, senza diritto di voto;
- e. assicura l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
- f. cura responsabilmente, come sub-consegnatario, secondo criteri di funzionalità e di economicità, la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi messi a disposizione del Centro dai dipartimenti afferenti;
- g. cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo eventualmente destinato al Centro dai dipartimenti afferenti e ne assicura la corretta gestione e organizzazione secondo quanto disposto dall'art 17, comma 2 dello Statuto;
- h. assicura, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Centro;
- i. dispone, nei limiti della delega attribuita, gli atti amministrativi-contabili di pertinenza del Centro;
- j. assicura un efficace utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili ai fini dello svolgimento delle attività presso il Centro;
- k. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro;
- l. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate strumentazioni, materiali di consumo e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro.

2. Spetta inoltre al Direttore in collaborazione con la Giunta:

- a. proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
- b. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la proposta di convenzioni e di contratti di collaborazione con dipartimenti, centri e servizi dell'Ateneo o di altre università italiane o straniere, o con istituzioni e associazioni o altri enti, pubblici o privati;
- c. collaborare per quanto di sua competenza con il Dipartimento, indicato come sede per la gestione amministrativo contabile, al fine di predisporre i prospetti economici e finanziari necessari alla definizione del bilancio unico di Ateneo;
- d. predisporre i necessari strumenti ed eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o Enti interessati.

3. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore sottoscrive, per quanto di competenza, tutti gli atti di natura amministrativa, finanziaria e contabile di pertinenza del Centro.

5. Per la predisposizione delle richieste degli spazi, dei finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività di ricerca, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di Ateneo.

Articolo 7 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

2. Il Consiglio è composto dai docenti di ruolo (professori e ricercatori) afferenti al Centro, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, messo eventualmente a disposizione dai dipartimenti aderenti al Centro, da due rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, specializzandi e degli assegnisti di ricerca che afferiscono al Centro. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti di ricerca, l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti gli specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca che afferiscono al Centro, riuniti in un unico collegio elettorale. I rappresentanti degli studenti sono designati dal Consiglio degli studenti fra i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti che aderiscono al Centro. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di rappresentanti di una o più categorie soggette a elezione, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione amministrativa contabile del Centro con funzione verbalizzante.

3. Su invito del Direttore possono partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di esperti, senza diritto di voto:

- i rappresentanti di altre università, enti pubblici e privati esterni all'Ateneo che collaborano con il Centro, fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni o accordi con essi stipulati;
- i rappresentanti di imprese che collaborano con il Centro;
- le personalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera d.

4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e le norme del Regolamento generale di Ateneo che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali.

5. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza.

7. Le elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio sono indette dal Direttore del Centro nei sei mesi precedenti la scadenza del rappresentante in carica. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Il rappresentante dura in carica quattro anni.

8. La Commissione di seggio per tali designazioni elettive sarà composta dal Direttore o da un suo delegato come Presidente, dal Responsabile amministrativo, di cui al comma 2 del presente articolo, con funzioni di segretario e da un'unità del personale tecnico-amministrativo. Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio nell'orario stabilito dal Direttore del Centro al momento dell'indizione. Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato. Alla chiusura delle votazioni la commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e il nominativo dell'eletto.

9. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio, sarà eletto il più giovane di età.

10. L'eletto è nominato con provvedimento del Direttore del Centro. Il provvedimento di nomina e il verbale di elezione sono trasmessi al Rettore per un controllo sulla regolarità delle votazioni da parte degli uffici competenti.

11. In caso di decadenza (perdita della qualifica di elettore), dimissioni, etc., subentra il primo dei non eletti; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore del Centro provvede a indire nuove elezioni purché la *vacatio* si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del rappresentante che è stato sostituito.

Articolo 8 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a. definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:

I. l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

II. la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;

III. l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;

b. propone la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c. approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti a, b, c, d, dell'art. 6 comma 2;

d. delibera sulla propria quota parte al fine dell'approvazione dei prospetti economici e finanziari da parte del Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia;

e. approva il Regolamento del Centro;

f. programma l'attività scientifica e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.

2. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi regolamenti di Ateneo.

Articolo 9 La Giunta

1. La Giunta del Centro è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Di norma, ha funzioni istruttorie e non deliberative.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del Centro. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al Centro ed eletto nel Consiglio del Centro e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i dipartimenti aderenti al Centro, nella misura di un rappresentante ed un supplente per ciascun dipartimento, designati dal dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro stesso. I componenti della Giunta sono nominati successivamente alla nomina del Direttore e decadono con la fine del suo mandato. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Centro, di cui all'art. 7, comma 2, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Le modalità di funzionamento della Giunta seguono quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto.

Articolo 10 Responsabile amministrativo

1. Fermo restando quanto disposto nel presente Regolamento, il Responsabile amministrativo esercita tutte le funzioni e competenze che gli sono riconosciute in qualità di responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro.
2. Il Responsabile amministrativo concorda con il Dipartimento di appartenenza l'impegno di lavoro da effettuare presso il Centro, compatibilmente con lo svolgimento dei doveri istituzionali presso il proprio Dipartimento.

Articolo 11 Modalità per adesione e recesso dal Centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al Centro dopo la sua costituzione, deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.
2. Possono afferire al Centro, oltre ai docenti indicati dai dipartimenti aderenti al Centro nelle proprie delibere in fase di prima istituzione, i docenti afferenti ai dipartimenti aderenti al Centro che ne facciano domanda successivamente. Possono afferire al Centro anche i docenti afferenti ad altri dipartimenti dell'Ateneo che svolgano attività di ricerca in ambiti collegati o affini a quelli di cui all'art. 3. Questi ultimi sono ammessi al Centro a titolo individuale, dietro richiesta di afferenza motivata da esigenze di ricerca e previo nulla osta del dipartimento di afferenza; la richiesta deve essere approvata dal Consiglio del Centro a maggioranza dei suoi componenti; l'afferenza di un docente ad un Centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento al Centro.
3. Nel rispetto delle procedure e limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare alle attività del Centro anche gli studenti, dottorandi, specializzandi o assegnisti di ricerca dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro, che può ammetterle con un provvedimento di urgenza. La collaborazione

viene successivamente approvata da parte del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Qualora un dipartimento intenda recedere dal Centro deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro e il Dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso, in carico al Dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dalla adesione del dipartimento al Centro stesso.

Articolo 12

Fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del Centro

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- da altri Ministeri;
- dal C.N.R.;
- dalla Commissione europea;
- dal Consorzio interuniversitario per la scienza e tecnologia dei materiali (INSTM);
- da altri enti pubblici di ricerca; da altri enti pubblici o privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi e istituti internazionali;
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- da fondazioni bancarie;
- da assegnazioni dell'Ateneo per la gestione di progetti o di attività di ricerca assegnati al Centro su delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dagli utili provenienti da attività per conto terzi quali convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento;
- da altri soggetti privati;
- contributi degli utilizzatori degli strumenti inventariati dal Centro.

2. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono al dipartimento dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

3. Per lo svolgimento della sua attività il Centro potrà avvalersi:

a - di personale tecnico amministrativo strutturato messo a disposizione del Centro, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza e disponibilità dell'interessato;

b - di personale esterno o di prestazioni di altri centri di ricerca anche non universitari in base a quanto stabilito nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione di cui all'art. 1.

4. La strumentazione del Centro è a disposizione dei docenti afferenti per lo svolgimento di ricerche attinenti alle tematiche di ricerca del Centro Interdipartimentale e dietro richiesta al Consiglio, di docenti che, pur non afferendo personalmente, fanno parte dei dipartimenti afferenti.

5. Il Consiglio delibera, nell'esclusivo interesse del Centro, in merito alle persone da abilitare all'uso autonomo della strumentazione. Le attrezzature e gli strumenti in dotazione al Centro richiedono una specifica competenza da parte degli utenti che deve essere valutata dal Consiglio sulla base dell'esperienza maturata dai potenziali utenti. Le persone non abilitate all'uso autonomo degli strumenti (pur se facenti parte di uno dei dipartimenti afferenti) e le persone estranee al Centro devono essere autorizzate dal Direttore (previo parere favorevole del Consiglio) e accompagnate o assistite nell'uso della strumentazione dal personale tecnico che collabora con il Centro o dai docenti abilitati.

Articolo 13
Modalità per la gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è svolta dal dipartimento cui afferisce il Direttore del Centro in conformità del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 14
Modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati

1 Il Centro si avvale anche di collaborazioni con enti e organismi pubblici o privati e consulenze esterne. Le attività di collaborazione, consulenza e servizio saranno regolate da apposite convenzioni approvate dal Consiglio del Centro.

Articolo 15
Regole per la modifica del Regolamento del Centro

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. Tale Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento potranno essere presentate da un minimo del dieci per cento dei membri del Consiglio o dal Direttore del Centro e approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Allegato 1 – Elenco dei dipartimenti aderenti al Centro.

- a. Dipartimento di Biologia;
- b. Dipartimento di Chimica e chimica industriale;
- c. Dipartimento di Fisica;
- d. Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
- e. Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
- f. Dipartimento di Ingegneria dell'informazione;
- g. Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica;
- h. Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia;
- i. Dipartimento di Scienze della terra.